

Quote societarie ai figli: Cassazione e Fisco divisi sul concetto di «controllo»

Andrea Vasapolli

Alcune recenti pronunce di legittimità consentono di inquadrare meglio cosa debba intendersi per esercizio del potere di controllo (articolo 2359, comma 1, n. 1, del Codice civile), al fine di fruire dell'esenzione dall'imposta di successione per i trasferimenti di azioni o quote a favore di coniuge e discendenti (ex articolo 3, comma 4-ter, del Tus).

È stato superato, in particolare, un approccio formalistico (Cassazione 10726/2017 e 7429/2021), secondo il quale sarebbe sufficiente il trasferimento del 50% più uno delle azioni o quote, trattandosi di presunzione assoluta di controllo, a prescindere dalla sussistenza, ad esempio, di quorum deliberativi maggiorati o diritti di veto di terzi.

In sintesi, secondo le ultime pronunce della Corte di cassazione, il concetto di controllo rilevante ai fini dell'esenzione deve essere inteso nel senso di titolarità, in capo al beneficiario, del diritto di esercitare la maggioranza dei diritti di voto necessari per assumere in concreto l'insieme delle deliberazioni che, con riferimento alle Spa, la legge riserva alla competenza dell'assemblea ordinaria (Cassazione 6614 e 6616 del 2026).

Anche queste ultime più rigorose interpretazioni giurisprudenziali si attengono in ogni caso al dettato normativo, che è ancorato al solo potere esercitabile in sede assembleare.

I più recenti orientamenti di prassi (risposte 115 e 143 del 2026) si sono invece spinti a valutare non solo l'effettività del controllo assembleare, ma anche che il potere gestorio spettante agli amministratori nominati dal socio di controllo non trovi limitazioni di sorta.

Questo orientamento interpretativo delle Entrate si discosta dal dettato letterale della norma di riferimento, la quale pone come condizione dell'esenzione il controllo di diritto, ancorato a un parametro legale di valutazione di natura quantitativa, che secondo la Cassazione va apprezzato in riferimento alla sua effettiva esercitabilità: il potere effettivo di assumere l'insieme delle deliberazioni che competono all'assemblea ordinaria dei soci.

L'Agenzia si è infatti spinta a ricercare un "controllo sostanziale" della società, attribuendo rilevanza non solo alla possibilità per il beneficiario di assumere le deliberazioni societarie ordinarie, ma anche alla possibilità effettiva per l'organo amministrativo della società di svolgere appieno le funzioni gestorie ordinarie che normalmente gli competono. In altre parole, con le ultime risposte le Entrate

sembrano richiedere che il controllo del beneficiario, necessario per fruire dell'esenzione, si propaghi dal piano assembleare anche a quello gestorio.

Si tratta di una condizione ulteriore non prevista dalla norma, la quale si caratterizza inoltre per un'ampia zona grigia interpretativa foriera di rilevanti incertezze applicative. A titolo esemplificativo, qual è il confine che separa i poteri gestori ordinari da quelli straordinari? Oppure, in quali casi il diritto che si riserva il disponente di nominare un certo numero di amministratori, o di veto su talune decisioni dell'organo amministrativo, svuota di potere gestorio la posizione del beneficiario?

Le finalità che l'Agenzia sembra perseguire con il più recente approccio interpretativo – volto a verificare la sussistenza di un potere di controllo non solo legale sull'assemblea ordinaria ma anche sostanziale sulla gestione sociale – devono in verità essere perseguite ricorrendo alle disposizioni in tema di abuso del diritto, mentre è illegittimo introdurre in via interpretativa condizioni non previste dalla legge.

© RIPRODUZIONE RISERVATA